



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIO GIARDINI"**  
Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I Grado  
Via Caselli, 40 65017 Penne (PE)  
Tel. 085 8278792 - Fax 085 8279693  
E-MAIL: [peic825001@istruzione.it](mailto:peic825001@istruzione.it) - PEC: [peic825001@pec.istruzione.it](mailto:peic825001@pec.istruzione.it)  
C.F.91111560685 - C.M. PEIC82500L  
[www.icgiardini.gov.it](http://www.icgiardini.gov.it)




# **Protocollo di accoglienza alunni con BES**

---

# **Alunni Diversamente Abili (DVA)**

***La vera inclusione non si ottiene  
dando a tutti gli alunni le stesse cose,  
si ottiene dando loro le stesse  
possibilità***



## INDICE

### INTRODUZIONE:

Finalità.....	P. 4
Definizione DVA.....	P. 4
Metodologia seguita.....	P. 4

### FASI PRINCIPALI:

Orientamento.....	P. 5
Iscrizione.....	P. 6
Avvio anno scolastico.....	P. 6
Primi mesi dell'anno.....	P. 7

USCITE DIDATTICHE.....	P. 7
------------------------	------

VERIFICHE E VALUTAZIONE.....	P. 8
------------------------------	------

PROVE INVALSI.....	P. 8
--------------------	------

ESAME CONCLUSIVO PRIMO CICLO.....	P. 9
-----------------------------------	------

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE.....	P. 10
--------------------------------------	-------

DOCUMENTI PRODOTTI.....	P. 10
-------------------------	-------

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI.....	P. 14
---------------------------------------	-------

## **INTRODUZIONE**

### **Finalità**

L'adozione del Protocollo di Accoglienza per gli alunni DVA consente di attuare le indicazioni normative che si riferiscono alla Legge Quadro n. 104/92 e alle linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (Nota Prot. 4274 del 4 agosto 2009) e successive modificazioni e al D.Lsg. 66/2017.

L'inserimento degli studenti diversamente abili nelle classi è finalizzato al raggiungimento della piena inclusione di ognuno, con l'offerta di opportunità formative che consentano di far sviluppare a ciascuno le proprie potenzialità.

### **Definizione di DVA**

Nella definizione di Diversamente Abili (DVA) rientrano tutti gli alunni tutelati dalla legge 104/92; essi sono supportati in classe dall'insegnante di sostegno e dall'eventuale Assistente Scolastico, il cui compito è quello di favorirne l'integrazione sociale e didattica.

La legge 104/92 tutela tutti coloro che presentano patologie che possono compromettere la sfera cognitiva:

- Ritardo Mentale;
- patologie genetiche;
- patologie psichiche;
- patologie legate alla sfera psico-emotiva;
- patologie che determinano Disturbi del Linguaggio;
- patologie che determinano Disturbi del Comportamento;
- patologie della sfera sensoriale.

### **Metodologia**

Gli obiettivi verranno raggiunti attraverso le seguenti modalità:

- Cura dei rapporti con le diverse istituzioni locali (Aziende Socio Sanitarie Territoriali, Comune, Enti Locali);
- Massimo raccordo possibile tra il lavoro dell'alunno DVA e quello del gruppo classe.
- Rilevamento delle potenzialità dell'alunno nei diversi campi dell'apprendimento e stesura di un Piano Educativo Individualizzato

## FASI PRINCIPALI

### Orientamento

Le azioni di orientamento per gli alunni con disabilità, come quelle per ogni altro alunno, iniziano fin dalla Scuola dell'Infanzia, venendo a costituire un processo che accompagna i ragazzi nel corso della crescita, supportandoli nel percorso della conoscenza di sé, delle proprie capacità, dei propri desideri e aspirazioni.

L'orientamento costituisce un aspetto fondante del "progetto di vita", termine con cui si indica l'insieme coordinato degli interventi messi in campo dalle varie istituzioni al fine di garantire supporto e sostegno alla crescita personale e allo sviluppo delle competenze, necessarie e possibili, per ciascun allievo con disabilità.

A tal fine il nostro Istituto Comprensivo prevede tre importanti momenti:

- **Orientamento in entrata:** si svolge nei mesi a ridosso dell'iscrizione scolastica (tra dicembre e gennaio), quando, in occasione degli Open Day della scuola, vengono accolti genitori ed alunni e viene illustrata loro l'Offerta Formativa dell'Istituto;
- **Pre-accoglienza:** più che un momento è un vero e proprio percorso che accompagna, con una continuità verticale, gli alunni dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola media, organizzando, in modo particolare per gli studenti che frequentano gli anni ponte, una serie di attività ed incontri finalizzati a favorire la conoscenza tra gli alunni e gli operatori scolastici, permettendo loro di familiarizzare con persone ed ambienti e rendendo così più agevole il passaggio all'ordine scolastico successivo.
- **Orientamento in uscita:** riguarda gli alunni del terzo anno della scuola secondaria di primo grado (scuola media); si svolge nel periodo dell'anno precedente all'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado (Dicembre-gennaio) e consta nell'individuazione, insieme ai propri docenti, del percorso scolastico più idoneo, attraverso la partecipazione ad incontri di orientamento con gli istituti superiori e con un'attenta valutazione delle peculiarità del singolo alunno.

## Iscrizione

La **domanda di iscrizione** dell'alunno/a diversamente abile presso l'Istituto scolastico deve essere effettuata, entro i termini prestabiliti attraverso l'apposito modulo di iscrizione. Contestualmente alla domanda di iscrizione, deve essere presentata la seguente documentazione accertante lo stato di disabilità:

- Il verbale del collegio medico legale di accertamento della situazione di disabilità
- La diagnosi funzionale o il profilo di funzionamento.

Nel caso in cui, all'atto di iscrizione, non si fosse ancora in possesso della documentazione accertante lo stato di disabilità, è necessario informare il Dirigente Scolastico che è in corso una fase diagnostica.

Laddove necessario, la scuola, in accordo con la famiglia, può far richiesta al Comune di residenza dell'alunno, di un educatore scolastico che, in collaborazione con gli insegnanti di sostegno e curricolari, promuove l'autonomia dell'alunno, facilita il processo di socializzazione e comunicazione in classe, partecipa agli incontri del Gruppo di Lavoro Operativo.

## Avvio anno scolastico

Il Dirigente Scolastico, con supporto del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione assegna l'insegnante di sostegno alla classe che accoglie l'alunno con disabilità, in contitolarità con i docenti curricolari.

Qualora se ne ravveda la necessità, nelle prime settimane dopo l'avvio dell'anno scolastico, si convoca un incontro del Consiglio di intersezione/Interclasse/Classe, alla presenza della famiglia dell'alunno diversamente abile e dei collaboratori scolastici per uno scambio di informazioni riguardo ai bisogni, abitudini, interessi, ecc... del bambino, così da poterne facilitare l'inserimento scolastico.

## **Primi mesi dell'anno**

Durante il primo mese di scuola vengono predisposte attività di accoglienza finalizzate all'inclusione di tutti gli alunni, ponendo particolare attenzione alle esigenze dell'alunno DVA.

Successivamente, vengono contattati gli operatori delle ASST (Aziende Socio Sanitarie Territoriali) e, in accordo con loro e con la famiglia, il consiglio di classe, dopo aver valutato le risorse dell'alunno e la situazione di partenza, predispone un percorso didattico che costituirà il primo abbozzo del PEI (Piano Educativo Individualizzato) dell'alunno.

Il suddetto documento verrà approvato in occasione del primo incontro di GLH Operativo.

## **USCITE DIDATTICHE**

La pianificazione delle uscite didattiche tiene conto della presenza di tutti gli alunni, ai quali devono essere garantite pari opportunità. In virtù del fatto che questo tipo di esperienza rappresenta un momento fondamentale per lo sviluppo relazionale e formativo degli studenti, viene posta particolare attenzione da parte della scuola nella fase di programmazione e nella gestione della stessa, pianificando itinerari la cui accessibilità sia garantita a tutti e prevedendo, laddove necessario, misure di sostegno adeguate.

Nella Nota n. 645 dell'11/04/2002 si legge: "le gite rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio". Il principio basilare è che ogni alunno ha diritto a prendere parte a tutte le iniziative formative della scuola, dalle quali ovviamente non devono e non possono essere esclusi coloro che hanno disabilità. La Nota n. 645 richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto.

## VERIFICHE E VALUTAZIONE

L'alunno DVA sarà valutato in base al suo reale progresso di maturazione e di apprendimento rispetto alla situazione di partenza, attraverso verifiche periodiche programmate con i rispettivi insegnanti curricolari. Le verifiche proposte all'alunno saranno in alcuni casi identiche a quelle proposte ai compagni; in altri casi, semplificate e/o equipollenti; in altre, individualizzate o differenziate (in base a quanto previsto dal PEI dell'alunno). Per la valutazione, il Consiglio di Classe terrà conto del grado di maturità e del livello di autonomia raggiunto nelle varie aree o discipline. In sede di valutazione quadrimestrale, si riporteranno nella scheda dell'alunno le opportune modificazioni dei descrittori. Assumeranno valenza valutativa anche le osservazioni sistematiche del comportamento dell'alunno nelle diverse situazioni scolastiche.

La valutazione finale degli alunni con disabilità riconosciuta viene operata sulla base del Piano Educativo Individualizzato, al fine di valutarne il processo formativo in rapporto alle loro potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali (art. 16 L. 104/92); essa è espressa nel documento di valutazione con giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi individuati nel PEI, predisposto secondo le modalità espresse ai sensi del D.lgs 66/2017.

## PROVE INVALSI

In merito al sostenimento delle prove INVALSI, l'art. 11, c.4 del D.lgs 62/2017 e la Nota MIUR 1865 del 10/10/2017 recitano:

*"le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova."*

In particolar modo, per le prove di italiano e matematica, possono essere adottate, se previsto dal PEI, delle misure **compensative**:

- tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per prova),
- ingrandimento;

- dizionario;
- calcolatrice (disponibile anche sulla piattaforma per la somministrazione CBT -Computer Based Test- delle prove INVALSI);
- lettura della prova in formato di file audio per l'ascolto individuale della prova;
- Braille;
- adattamento prova per alunni sordi (formato word) o delle misure **dispensative**:
- dispensa da una o più prove (Italiano, Matematica).

Per la prova di inglese possono essere adottate, se previsto dal PEI, delle misure **compensative**:

- tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per la prova di *reading* e un terzo ascolto per la prova di *listening*)

o delle misure **dispensative**:

- dispensa dall'intera prova, o da una delle due parti (*reading* o *listening*).

Ove tali misure e vari possibili adattamenti non fossero sufficienti a rendere la prova idonea alle reali possibilità dell'alunno, è possibile esonerarlo del tutto dal sostenimento della prova stessa.

## **ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE**

I candidati con disabilità svolgono le prove d'esame avvalendosi dell'ausilio delle attrezzature tecniche e dei sussidi didattici utilizzati durante l'anno scolastico; conseguentemente, saranno predisposte prove d'esame coerenti con quanto già fatto in corso d'anno, e con gli obiettivi del PEI predisponendo, se necessario, prove equipollenti. Inoltre, qualora fosse necessario, la Sottocommissione d'esame può predisporre, sulla base del PEI, delle prove differenziate idonee a valutare il progresso del candidato in relazione alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali; le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. Pertanto, in caso di grave disabilità e di prove differenziate, verrà rilasciato un attestato di credito formativo.

## CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Il MIUR con il D.M. n. 742/17 ha pubblicato i modelli di Certificazione delle competenze che devono essere obbligatoriamente rilasciati a tutti gli alunni al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado, come espressamente previsto dal D.lgs. n. 62/17, art. 9, attuativo della riforma la "buona scuola".

Il D.M. n° 742/17 prevede che "per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della Legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato".

## DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

Al termine di ogni anno scolastico il fascicolo personale di ogni alunno DVA dovrà contenere la seguente documentazione:

- **Profilo di funzionamento:** comprende la *Diagnosi Funzionale* e il *Profilo Dinamico Funzionale*, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 66/2017.

È redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare composta da:

- a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;
- b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;
- c) un terapeuta della riabilitazione;
- d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.

Questo documento è propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI; definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica; è redatto con la collaborazione dei genitori del bambino con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata. Esso

viene aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

### **Iter procedurale per l'ottenimento del Profilo di funzionamento**

1. I genitori, generalmente tramite il medico di famiglia e attraverso la procedura informatica dell'INPS, fanno richiesta per la visita di accertamento della disabilità all'INPS.
2. Entro 30 giorni l'INPS comunica la data della visita.
3. Viene effettuato l'accertamento di disabilità ad opera di commissioni medico-legali così costituite: o un medico legale che le presiede; o due medici specialisti scelti tra pediatra, neuropsichiatra infantile o specialista della condizione di salute del richiedente (novità di questo decreto); o un assistente specialistico o un operatore sociale individuati dall'ente locale; o un medico dell'INPS; o un esperto per ciascuna delle associazioni ANMIC, UIC, ENS e ANFFAS.
4. La famiglia trasmette la certificazione di disabilità, redatta sulla base dell'ICD: o all'Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'ASL di residenza, per la redazione del Profilo di Funzionamento secondo l'ICF o al Comune di residenza, per la predisposizione del Progetto individuale o alla Scuola, per la redazione del PEI.

- **Piano Educativo Individualizzato:** viene redatto a testimonianza del raccordo tra gli interventi predisposti a favore dell'alunno DVA, per l'anno scolastico in corso, sulla base dei dati derivanti dal *Profilo di Funzionamento*; è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno in situazione di

handicap, per un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art.12 della Legge 104/92 (D.P.R. 24/02/1994 - art.5).

Gli interventi propositivi vengono integrati tra di loro in modo da giungere alla redazione conclusiva di un PEI che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili (D.P.R. 24/02/1994 - art.5).

La strutturazione del PEI è complessa e contiene:

- gli obiettivi educativi/riabilitativi e di apprendimento riferiti alle aree e alle funzioni, perseguibili in uno o più anni;
- le attività proposte;
- le metodologie ritenute più idonee;
- i tempi di scansione degli interventi previsti e gli spazi da utilizzare;
- i materiali, i sussidi con cui organizzare le proposte di intervento ;
- l'indicazione delle risorse disponibili, nella scuola e nell'extra-scuola, in termini di strutture, servizi, persone, attività, mezzi;
- le forme ed i modi di verifica e di valutazione.

**Chi lo redige?** Il PEI è redatto congiuntamente dagli insegnanti di sostegno, dagli insegnanti curricolari, dagli specialisti dei servizi sanitari, dagli educatori addetti all'assistenza scolastica (se presenti) e in collaborazione con la famiglia; è perciò costruito da tutte le figure che, in modi, livelli e contesti diversi, operano per la cura, la crescita, la formazione e l'educazione dell'alunno.

**Quando?** Per gli allievi certificati per la prima volta, nonché per coloro che iniziano un nuovo ciclo scolastico, *entro il 30 novembre*. Durante l'incontro iniziale tra scuola e competenti servizi socio-sanitari, gli operatori coinvolti enunciano le proposte operative di rispettiva competenza che, integrate, confluiranno nel PEI.

Per tutti i restanti allievi, *entro il I quadrimestre*, sarà realizzato un incontro tra scuola, famiglia e servizi sociosanitari competenti per l'aggiornamento del PEI. La scuola custodisce il PEI (unica copia), che è documento accessibile a tutti gli operatori interessati, secondo le disposizioni sulla privacy, ed integra i documenti scolastici previsti dalla normativa vigente.

- **Verbali degli incontri con gli specialisti:** sintetizzano i contenuti emersi negli incontri finalizzati alla definizione e all'approvazione del PEI. Vengono redatti dagli insegnanti di sostegno e curricolari successivamente ad ogni incontro.
- **Relazione finale:** vengono evidenziati i progressi, i risultati raggiunti e le strategie rivelatesi efficaci, utilizzando come riscontro le attività programmate nel PEI e le eventuali successive modifiche. Essa dovrà contenere, rispetto alla situazione di partenza:
  - l'evoluzione dell'aspetto educativo;
  - l'evoluzione dell'aspetto didattico;
  - le modalità di intervento applicate;
  - le informazioni sugli eventuali interventi degli educatori scolastici;
  - le informazioni sulla collaborazione della famiglia e del personale sanitario;
  - i suggerimenti per la continuità dell'intervento per il successivo anno scolastico che tengano conto degli **obiettivi raggiunti** che devono essere segnalati e descritti, indicando inoltre quali sono i punti su cui bisogna insistere e che necessitano di maggiore sostegno il prossimo anno scolastico.

**Chi la redige?** Viene redatta dagli insegnanti di sostegno e da quelli curricolari; la relazione finale viene condivisa nell'equipe didattica del Consiglio di Classe e, insieme al PEI, costituisce la base di partenza per il successivo anno scolastico.

**Quando?** A fine anno scolastico.

- **Progetto Individuale:** Il decreto legislativo 66/2017, recante norme per l'inclusione degli alunni con disabilità, detta indicazioni per la redazione del Progetto individuale, previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 328/2000.

Esso comprende:

- il Profilo di Funzionamento;
- le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale;
- il Piano educativo individualizzato a cura delle scuole;
- i servizi alla persona cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale;
- le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale;
- le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

Il Progetto individuale viene redatto dal competente Ente locale d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale sulla base del Profilo di funzionamento su richiesta e con la collaborazione della famiglia; le prestazioni, i servizi e le misure, in esso previste, sono definite anche con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata.

## **PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI**

**Legge 104/1992.** La Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 " Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" raccoglie e integra i precedenti interventi legislativi divenendo il punto di riferimento normativo dell'integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità.

Il diritto soggettivo al pieno sviluppo del potenziale umano della persona con disabilità non può dunque essere limitato da ostacoli o impedimenti che possono essere rimossi per iniziativa dello Stato (Legislatore, Pubblici poteri, Amministrazione).

La Legge prevede una particolare attenzione, un atteggiamento di "cura educativa" nei confronti degli alunni con disabilità che si esplica in un percorso formativo individualizzato. Il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) sono, dunque, per la Legge i momenti concreti in cui si esercita il diritto all'istruzione e all'educazione dell'alunno con disabilità. Viene inoltre sottolineato il ruolo di con-titolarità del docente di sostegno.

In particolare:

**Definizione di handicap Art. 3** - "È persona in situazione di handicap colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà d'apprendimento, di relazione o d'integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o d'emarginazione."

**Accertamenti dell'handicap Art. 4** - "Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità individuale complessiva residua, di cui all'articolo 3, sono effettuate dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n° 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali."

**Art. 6** - Gli insegnanti di sostegno assumono contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi docenti.

**Inserimento e integrazione sociale Art. 8** - "L'inserimento e l'integrazione sociale della persona con disabilità si realizzano mediante: ...(comma d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto allo studio della persona in situazione di handicap, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e

tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente o non docente.”

**Diritto all’educazione e all’istruzione Art. 12** commi 1-2-3

1-“All’alunno da 0 a 3 anni in situazione di handicap è garantito l’inserimento negli asili nido.”

2-“È garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona con disabilità nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche d’ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.”

3-“L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona in situazione di handicap nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.”

**Principio Fondatore (dal DPR 275/99 art.4)**

Le istituzioni scolastiche riconoscono e valorizzano le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. Le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello sviluppo delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento.

**Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità – MIUR 2009**

Rappresentano il documento con il quale il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca fornisce indicazioni in materia di integrazione degli alunni disabili nella scuola. Le direttive mirano ad innalzare il livello qualitativo degli interventi formativi ed educativi sugli alunni portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali; confermano il principio della piena integrazione nelle classi ordinarie e ripercorrono le tappe degli interventi realizzati in questi anni nella pratica operativa al fine di valutarne la reale corrispondenza ai principi e alle norme che disciplinano la materia.

## **D.Lsg. 66/2017 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità**

Nel Decreto si dispone la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:

- 1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno per favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità;
- 2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, per poter fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;
- 3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;
- 4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;
- 5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;
- 6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;
- 7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;
- 8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze,

sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;

- 9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.